\*Testo non riproducibile

Autore:

Avv. Alessio Orsini del Foro di Ascoli Piceno

www.orsinialessioavvocato.it

## UN MANUALE UTILE AL CORRENTISTA

Brevi cenni sui più frequenti illeciti bancari

E' un fatto noto che il confronto tra le banche e i propri utenti sia caratterizzato da un certo «squilibrio», ovvero da una posizione dominante detenuta da parte delle prime rispetto ai secondi.

Questo dipende, come facilmente intuibile, dalle risorse economiche pressoché illimitate di cui esse godono, a cui si sommano alcune norme di favore e degli strumenti molto potenti, come le segnalazioni alla Centrale dei Rischi istituita presso la Banca d'Italia e le altre centrali rischi interbancarie, che possono, di fatto, determinare l'esclusione dall'accesso al credito del correntista che la subisce.

E non solo, lo squilibrio nella normale dialettica banca-utente è dovuto anche alla differenza tra l'alta professionalità di chi è istituzionalmente deputato all'erogazione del credito rispetto alla «incompetenza» di chi usufruisce dei servizi bancari, soprattutto, ma non solo, dei finanziamenti. Tra i soggetti, quindi, che operano per le banche, che conoscono la normativa di settore e sono costantemente aggiornati sulle evoluzioni giurisprudenziali, e gli utenti, che normalmente svolgono attività che nulla hanno a che vedere con il mondo del credito e che per questo devono affidarsi alla professionalità e all'affidabilità altrui.

Ecco perché la giurisprudenza più autorevole ha ritenuto sussistere un obbligo di «protezione» da parte degli istituti nei confronti dei propri utenti, che dovrebbe materializzarsi, in estrema sintesi, in una attività di controllo generale. Che si concretizza non solo in un comportamento corretto improntato sulla buona fede e la diligenza ma

1

anche nel suggerire operazioni creditizie e finanziarie di investimento idonee, evitando pratiche illecite, o comunque di abuso, vietate dall'ordinamento.

## Obblighi di pubblicità e trasparenza

L'evoluzione normativa e giurisprudenziale degli ultimi vent'anni ha profondamente mutato e progressivamente regolamentato i rapporti tra utenti bancari e istituti di credito. La prima svolta si ha con l'entrata in vigore del Testo unico bancario (Tub)¹ che, disciplinando in maniera analitica la materia bancaria, pone, da un lato, dei fondamentali principi di trasparenza intesi a regolamentare soprattutto le modalità di forma, comunicazione e pubblicitಠdelle condizioni da applicare ai clienti. Dall'altro, introduce dei particolari privilegi in favore delle banche. Prima della pubblicazione del Tub, i rapporti in questione erano regolati a livello generale dalle norme contenute nel codice civile. E sull'operato delle banche era difficile, se non impossibile, effettuare verifiche o muovere contestazioni.

In particolare, nel Tub, al Titolo IV, denominato «Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti», viene stabilito che nel caso di scarsa trasparenza, ovvero, di mancata indicazione del «tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione

Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

1. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l'imputazione degli interessi. Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale medio previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108. Non può essere fatto rinvio agli usi.

Articolo 116 del Tub, titolato «Pubblicità»:

<sup>2.</sup> Il ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite la Consob e la Banca d'Italia, stabilisce, con riguardo ai titoli di Stato:

a) criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni massime addebitabili alla clientela in occasione del collocamento;

b) criteri e parametri volti a garantire la trasparente determinazione dei rendimenti;

c) gli ulteriori obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda, da osservare nell'attività di collocamento.

<sup>3.</sup> Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (Cicr):

a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicità;

b) detta disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalità della pubblicità e alla conservazione agli atti dei

documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate;

c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti;

d) individua gli elementi essenziali, fra quelli previsti dal comma 1, che devono essere indicati negli annunci pubblicitari e nelle offerte, con qualsiasi mezzo effettuati, con cui i soggetti indicati nell'articolo 115 rendono nota la disponibilità delle operazioni e dei servizi.

<sup>4.</sup> Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell'articolo 1336 del codice civile.

praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora», praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora», debbano essere applicati i tassi di interesse riferiti ad i BOT in luogo di quelli effettivamente applicati<sup>3</sup>.

Era prassi, che nei contratti antecedenti all'entrata in vigore del T.U.B., fosse apposto, solitamente all'articolo 7 delle norme generali, un rinvio, per ciò che erano interessi, spese ed altri oneri, a quelle che erano le condizioni "sulla piazza".

Tale rinvio, del tutto generico e senza riferimenti a parametri determinati, nemmeno per relationem, rendeva l'oggetto del contratto del tutto indeterminato e quindi, nullo<sup>4</sup>.

Pertanto, con l'entrata in vigore del T.U.B., all'articolo 117, si stabilisce che siano «nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati».

Già solo se si riscontrassero queste ipotesi di nullità, l'utente bancario avrebbe diritto, nel caso ad esempio in cui avesse intrattenuto un rapporto continuativo per diversi anni senza contratto o sulla scorta di un contratto nullo per rinvio all'"uso piazza",

#### Articolo 117 del T.U.B. (Contratti):

1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.

6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.

7. În caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:

<sup>2.</sup> Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.

<sup>3.</sup> Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.

<sup>4.</sup> I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

<sup>5. (</sup>abrogato)

a) Il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione;

b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.

<sup>8.</sup> La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Art. 1346 c.c.: «L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile».

a chiedere la rettifica del saldo, sostituendo agli interessi applicati, ovvero "ultralegali", quelli previsti dal menzionato articolo 117 del T.U.B., oppure quelli legali<sup>5</sup>, mentre le spese, commissioni ed oneri indeterminati e/o privi di causa, dovrebbero essere ristornati.

Ma sebbene queste considerazioni siano basilari, ancora oggi spesso accade che le banche promuovano azioni a dir poco "temerarie", con le quali richiedono somme indebite, sovente anche inesistenti, già solo considerando i maggiori ristorni dovuti all'utente bancario in ragione dell'applicazione di interessi ed oneri «ultralegali».

E' importante, quindi, quando la banca pretenda o richieda il pagamento dei saldi recati dalle proprie scritture contabili, verificare i rapporti alla luce delle irregolarità descritte.

### L'Anatocismo

Per decenni le banche hanno adottato la prassi, avallata anche dalla giurisprudenza, di capitalizzare gli interessi sugli interessi, con periodicità solitamente trimestrale, ponendo così in essere pratiche anatocistiche.

In buona sostanza, pur se l'articolo 1283<sup>6</sup> del codice civile vietasse questa pratica, la giurisprudenza sosteneva che tale prassi dovesse essere consentita in favore delle banche, poiché facente riferimento ad un uso normativo e che, come tale, sarebbe stato una fonte del diritto.

L'uso normativo è caratterizzato dal ripetersi di un certo comportamento per un adeguato periodo di tempo (usus) e dall'atteggiamento di osservanza dei consociati che ritengano tale comportamento doveroso (opinio iuris ac necessitatis).

Solo alla fine degli anni '90, la Corte di Cassazione, con le sentenze del 16/03/1999, n. 2374, del 30/03/1999, n. 3096 e del 17/04/1999, n. 3845, sancì la nullità della pratica

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> **Art. 1284 c.c., III co. 3:** «Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale».

Art. 1283 c.c.: «In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi».

anatocistica operata dalle banche, «in quanto basata su un mero uso negoziale e non su una vera e propria norma consuetudinaria»<sup>7</sup>.

Tale orientamento, negli anni, si venne sempre più radicando, sino a quando la questione sulla nullità dell'anatocismo, «in ragione della cui particolare importanza», venne rimessa all'esame delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con Sentenza del 04 novembre 2004 numero 21095, non solo riaffermò la nullità della pratica anatocistica<sup>8</sup>, ma precisò che tale nullità dovesse valere anche per il passato<sup>9</sup>.

Cassazione civile sez. I, del 16/03/1999, Numero: 2374: «...Ritiene tuttavia la Corte che il tradizionale orientamento debba essere rivisto, anche alla luce delle obiezioni sollevate da una parte della dottrina e della giurisprudenza di merito, in quanto l'esistenza di un uso normativo idoneo a derogare ai limiti di ammissibilità dell'anatocismo previsti dalla legge appare più oggetto di una affermazione, basata su un incontrollabile dato di comune esperienza, che di una convincente dimostrazione. 2. 4 Un primo rilievo, non estraneo, peraltro, allo stesso orientamento che viene ora sottoposto a revisione critica, deve essere fatto. Gli "usi contrari", ai quali il legislatore fa riferimento, sono i veri e propri usi normativi, di cui gli articoli 1, 4 e 8 delle disp. prel. al c.c che, secondo la consolidata nozione, consistono nella ripetizione generale, uniforme, costante, frequente e pubblica di un determinato comportamento (usus), accompagnato dalla convinzione che si tratti di comportamento (non dipendente da un mero arbitrio soggettivo ma) giuridicamente obbligatorio, e cioè conforme a una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento (opinio juris ac necessitatis).»

Agli usi normativi, che costituiscono fonte di diritto obbiettivo, come è noto, si contrappongono gli usi negoziali, disciplinati dall'art. 1340 c.c., consistenti nella semplice reiterazione di comportamenti ad opera delle parti di un rapporto contrattuale, indipendentemente non solo dall'elemento psicologico, ma anche dalla ricorrenza del requisito della generalità. L'efficacia di detti usi è limitata alla creazione di un precetto del regolamento contrattuale, che si inserisce nel contratto salvo diversa volontà delle parti. Ancora diversi, infine, sono gli usi interpretativi (art. 1368 c.c.), consistenti nelle pratiche generalmente seguite nel luogo in cui è concluso il contratto o ha sede l'impresa, che non hanno funzione di integrazione del regolamento contrattuale, ma costituiscono soltanto uno strumento di chiarimento e di interpretazione della volontà delle parti contraenti.

Cassazione civile sez. III, del 30/03/1999 n. 3096: La capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca sui saldi di conto corrente passivi per il cliente non costituisce un uso normativo, ma un uso negoziale, essendo stata tale diversa periodicità della capitalizzazione (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore del cliente sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno solare) adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell'ABI nel 1952 e non essendo connotata la reiterazione del comportamento dalla «opinio iuris ac necessitatis».

#### 8 Cassazione a S.U., Sentenza del 04 novembre 2004 n. 21095

Al di là di varie ulteriori argomentazioni, di carattere storico e sistematico, rinvenibili nelle pronunzie del nuovo corso, destinate più che altro ad avvalorare il «revirement» giurisprudenziale, emerge dalla motivazione delle pronunce stesse come, nel suo nucleo logico-giuridico essenziale l'enunciazione del principio di nullità delle clausole bancarie anatocistiche si ponga come la conclusione obbligata di un ragionamento di tipo sillogistico. La cui premessa maggiore è espressa, appunto, dalla affermazione che gli "usi contrari", suscettibili di derogare al precetto dell'art. 1283 c.c., sono non i meri usi negoziali di cui all'art. 1340 c.c. ma esclusivamente i veri e propri «usi normativi», di cui agli artt. 1 e 8 disp. prel. cod. civ., consistenti nella ripetizione generale, uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento (usus), accompagnato dalla convinzione che si tratta di comportamento (non dipendente da un mero arbitro soggettivo ma) giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme a una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento giuridico (opinio juris ac necessitatis).

E la cui premessa minore è rappresentata dalla constatazione che «dalla comune esperienza emerge che i clienti si sono nel tempo adeguati all'inserimento della clausola anatocistica non in quanto ritenuta conforme a norme di diritto oggettivo già esistenti o che sarebbe auspicabile fossero esistenti nell'ordinamento, ma in quanto comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le direttive dell'associazione di categoria, insuscettibili di negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituiva al tempo stesso presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari. Atteggiamento psicologico ben lontano da quella spontanea adesione a un precetto giuridico in cui, sostanzialmente, consiste l'opinio juris ac necessitatis, se non altro per l'evidente disparità di trattamento che la clausola stessa introduce tra interessi dovuti dalla banca e interessi dovuti dal cliente».

L'accertamento della qualità di uso negoziale della prassi bancaria di capitalizzazione trimestrale degli interessi; e quindi della nullità delle clausole contrattuali relative, vale anche per il passato, non potendosi ritenere che,

Successivamente a questa pronuncia, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, venne nuovamente chiamata ad esprimersi in tema di vizi bancari e di anatocismo ed in particolare le furono rivolte due questioni di diritto. Una di esse era inerente ai termini di prescrizione, ovvero, nel caso di domande proposte dai correntisti per richiedere giudizialmente la restituzione degli interessi anatocistici applicati, la questione da risolvere era se la prescrizione decennale dovesse decorrere dalla chiusura del conto oppure da quando i singoli addebiti per interessi venivano tempo per tempo contabilizzati.

L'altra riguardava la possibilità, o meno, una volta accertata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, di applicare la capitalizzazione annuale.

Con Sentenza n. 24418/2010, del 2 dicembre 2010, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in merito alla prescrizione, stabilirono che, essa debba intendersi decennale, dalla chiusura del conto, quando i pagamenti effettuati dal correntista nel corso del rapporto siano da ritenersi ripristinatori della provvista<sup>10</sup>. Mentre, per ciò che concerne la capitalizzazione annuale, la Corte chiarì definitivamente che «...gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna...».

Per completezza, deve essere menzionato che, all'indomani del *revirement* operato dalla Corte di Cassazione, con le citate sentenze del 1999, l'allora Governo, con l'art. 25 del d.lgs n. 342 del 1999<sup>11</sup>, al fine di «arginare» e «contenere» l'enorme contenzioso già

anteriormente agli indirizzi giurisprudenziali restrittivi emersi a partire dal 1999, essa avesse la natura diversa, di uso normativo idoneo a costituire valida deroga alla regola codicistica della capitalizzazione semestrale.

#### Art. 25 del d.lgs n. 342 del 1999:

<sup>&</sup>quot;Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati".

<sup>1.</sup> La rubrica dell'articolo 120 t.u. e' sostituita dalla seguente: "Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi".

<sup>2.</sup> Dopo il comma 1 dell'articolo 120 t.u. e' aggiunto il seguente: "2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori".

<sup>3.</sup> Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente".

instaurato e che si sarebbe sviluppato, intese "sanare", per il passato, le pratiche anatocistiche, mentre, per il futuro, dispose che l'anatocismo sarebbe stato regolato dal CICR (Comitato Interministeriale per il credito ed il Risparmio).

Tale intervento, però, sollevò evidenti dubbi di conformità costituzionale, tanto che in numerosi Tribunali venne sollevata eccezione di incostituzionalità.

Fu così che l'art. 25 d.lgs n. 342/1999 venne posto al vaglio della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 425 del 2000, ne ravvisò l'illegittimità costituzionale rispetto all'art. 76 della Costituzione<sup>12</sup>.

Comunque, il CICR, con propria delibera del 9 febbraio del 2000, disciplinò il tema dell'anatocismo, prevedendone la legittimità, a condizione, però, che vengano rispettati taluni requisiti di forma e sostanza.

In particolare, nonostante a seguito di tale delibera, venga teoricamente legittimata la pratica antocistica per i rapporti di conto corrente, a condizione di reciprocità ed a condizione di una trasparente indicazione delle condizioni<sup>13</sup>, all'art. 6 è previsto espressamente che "Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto".

Anche per questi vizi, quindi, è necessario esaminare attentamente il rapporto alla luce non solo del dato contabile, ma anche e soprattutto di quello contrattuale originario

#### Sentenza della Corte Costituzionale n. 425 del 2000:

Ebbene, da una tale valutazione comparativa emerge chiaramente il mancato rispetto della delega".

### Delibera del 9 febbraio del 2000, Art. 2: "Conto corrente

<sup>&</sup>quot;Fondata deve ritenersi, invece, la questione concernente l'eccesso di delega prospettato da quasi tutti i rimettenti. Il giudizio di conformità della norma delegata alla norma delegante, condotto alla stregua dell'art. 76 Cost., si esplica attraverso il confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli: l'uno, relativo alle norme che determinano l'oggetto, i princìpi e i criteri direttivi indicati dalla delega, tenendo conto del complessivo contesto di norme in cui si collocano e individuando le ragioni e le finalità poste a fondamento della legge di delegazione; l'altro, relativo alle norme poste dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i princìpi e criteri direttivi della delega (v., ex plurimis, sentenze nn. 276, 163 e 126 del 2000; nn. 15 e 7 del 1999).

<sup>1.</sup> Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.

<sup>2.</sup> Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.

<sup>3.</sup> Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non e' consentita la capitalizzazione periodica".

e di quello eventualmente modificato nel corso del rapporto, onde poter effettivamente verificare se, sia possibile, nel caso concreto, la ripetibilità degli interessi anatocistici ed in quale misura.

### Delitto d'usura

E' noto che l'usura, oltre a costituire un illecito di natura civile, rappresenti una fattispecie di reato lesiva del patrimonio e che, come tale, venga prevista e punita dall'articolo 644<sup>14</sup> del codice penale.

Con l'entrata in vigore della legge n. 108/96 il legislatore fissò dei limiti, ovvero, criteri di natura oggettiva, per poter verificare con matematica certezza se, caso per caso, potessero ritenersi oggettivamente materializzate pratiche usurarie.

Difatti, antecedentemente a questa norma, in assenza di criteri predeterminati e di "soglie" oggettive, ci si doveva affidare a dei criteri di natura soggettiva, che implicavano, come è intuibile, un certo margine di discrezionalità dell'autorità chiamata a giudicare siffatte ipotesi di reato e che non era, quindi, vincolata a parametri certi.

### 14 Art. 644 del codice penale

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

- 1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
- 2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
- 3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
- 4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale; 5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.

Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.

Con la nuova formulazione dell'articolo 644 del codice penale, invece, è la legge che «stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari».

Oltre a questo criterio «oggettivo», il legislatore ha comunque mantenuto in vita un criterio per così dire «soggettivo», ovvero, nel caso di mancato superamento della «soglia», «gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria».

Comunque, al fine di individuare, tempo per tempo, dei limiti oggettivi, entro i quali fissare il tasso soglia, nella l. 108/96, all'art. 2, co.1<sup>15</sup>, venne previsto di effettuare, da parte del Ministero del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rilevazioni trimestrali del Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), che a loro volta, così come previsto dal successivo comma 4, si sarebbero dovuti maggiorare del 50%.

Successivamente, vennero dettati nuovi criteri per effettuare la verifica antiusura. Difatti, il decreto legge numero 70 del 13.05.2011, convertito in legge 12.07.2011, n. 106, andando a modificare il sopra citato articolo 2 della legge 108/96, stabilì che la maggiorazione da applicare al TEGM, al fine di individuare i tassi soglia, non fosse più quella del 50%, ma, «di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali», stabilendo altresì che, «La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali».

L'usura come già detto rappresenta un illecito sia di natura civile, che penale. Ebbene, la fattispecie di reato necessita, a differenza dell'illecito meramente civilistico, oltre che della materializzazione dell'evento lesivo, ovvero, del superamento dei tassi soglia, anche della presenza, in capo a i soggetti agenti che pongono in essere la condotta,

Art.2, co.1 della l. 108/96:

<sup>&</sup>quot;Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale".

dell'elemento soggettivo. Semplificando, affinché possa configurarsi una ipotesi di reato, quindi, non "basta" riscontrare "il mero" superamento delle soglie tempo per tempo individuate, ma deve essere rintracciata anche la presenza del dolo, ovvero, della consapevolezza, in capo a colui o coloro che abbiano materialmente commesso i fatti di reato in questione, di applicare condizioni usurarie.

L'articolo 644 del codice penale, inoltre, prevede specifiche aggravanti nel caso in cui, a commettere l'illecito siano stati soggetti che abbiano agito «nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare», «in danno di chi si trova in stato di bisogno» ed/o «in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale».

Pertanto, nel caso in cui a commettere usura siano stati soggetti riconducibili ad istituti di credito non esistono norme che possano escludere in astratto la loro responsabilità, anzi, proprio in ragione dell'alta professionalità, sono previste delle specifiche aggravanti.

Quindi, qualora in un rapporto bancario dovessero essere riscontrate delle casistiche usurarie dal punto di vista oggettivo, ovvero, di superamento dei tassi soglia, affinché possa configurarsi una condotta penalmente rilevante, da portare eventualmente all'attenzione dell'Autorità giudiziaria, dovrebbero necessariamente essere rappresentati o comunque rinvenuti i motivi che inducono a ritenere che la condotta possa essere ritenuta consapevole.

A mio avviso, nel caso di rappresentanti di istituti di credito, sarebbe altamente improbabile ritenere che non fossero consapevoli di aver applicato condizioni d'usura, a maggior ragione se nel corso del rapporto l'utente abbia mosso specifiche contestazioni.

In questo ultimo caso, ovvero, se l'utente avesse avuto modo di verificare irregolarità nell'applicazione di interessi o altri oneri e ne avesse fatto comunicazione formale alla banca responsabile, l'eventuale successiva attività di recupero del credito da parte dell'istituto di credito potrebbe materializzare condotte estorsive, poiché, consapevolmente, andrebbe a richiedere il frutto dell'indebito, nella piena consapevolezza del proprio agire<sup>16</sup>.

<sup>629 -</sup> Estorsione: Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065.

La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Corte di Cassazione penale sez. II, Sentenza del 29 novembre 2012, n. 48733:

<sup>&</sup>quot;...Deve, pertanto, ritenersi che l'ingiustificato coinvolgimento in un'azione legale, già avviata o anche solo prospettata, costituisce - per chiunque sia consapevole dell'ingiustizia della pretesa - una minaccia. Sul punto, va, quindi, data continuità a quella giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "il manifestato proposito di ricorrere al giudice può integrare il reato di estorsione, ove ricorrano particolari circostanze, da valutarsi caso per caso in relazione alla qualità delle persone ed alle modalità con le quali il proposito stesso è manifestato. Si è in presenza di un comportamento minaccioso, quando il ricorso alla giustizia è

## L'usura sui conti corrente

Nel trattare questo argomento mi permetterò di accennare a vicende personali poiché i primi due pronunciamenti in tema di usura oggettivamente accertata dalla Corte di cassazione penale trassero origine da denunce e querele che vennero depositate da mio padre, Emidio Orsini<sup>17</sup> alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno.

Tra il 2004 e il 2005, quando era «caldo» il tema dell'anatocismo (anche se ancora poco conosciuto) mio padre decise di far effettuare un'analisi tecnico-contabile dei propri rapporti di conto corrente. Maturò questa decisione alla luce delle continue aggressioni da parte delle banche, che ingiustamente gli avevano revocato, una dopo l'altra, gli affidamenti a seguito della prima illegittima segnalazione presso la Centrale rischi della Banca d'Italia. Una sorta di effetto domino che determinò la fine della propria attività imprenditoriale.

Dall'analisi si scoprì che non solo non era debitore ma addirittura loro creditore. Questo perché erano stati applicati interessi «ultralegali» (ovvero con rimando all'«uso piazza») e anatocistici, oltre a oneri, commissioni e spese non pattuiti o privi di causa. Inoltre, le tabelle di ricalcolo rilevarono che nei diversi trimestri esaminati era stato sforato il tasso soglia a causa soprattutto dell'abnorme applicazione della commissione di massimo scoperto. Quello che venne smascherato, in buona sostanza, era il meccanismo mediante il quale le banche avevano applicato indebitamente condizioni usurarie al credito non solo all'impresa di mio padre ma, presumibilmente, a una sterminata massa di correntisti. Fu così che dopo aver compreso tale meccanismo e dopo aver capito che proprio le commissioni di massimo scoperto incidevano nel bilancio delle banche per miliardi di euro – ritenendo che ciò non potesse essere sensatamente ignorato dai rappresentanti degli istituti in questione, così come non poteva ritenersi la loro ignoranza in merito al precetto penale e alla normativa antiusura – vennero instaurati i relativi procedimenti penali.

prospettato come mezzo per il raggiungimento di uno scopo che sia estraneo al fine che è proprio dell'azione che si intende intraprendere: in tal caso non sussiste alternativa che di soggiacere alla ingiusta pretesa o subire le conseguenze dannose dell'azione giudiziaria": Cass. 5664/1974 Rv. 88648)...".

Come anticipato, la Corte di cassazione affermò la necessaria computazione delle commissioni di massimo scoperto ai fini del computo del calcolo del costo del denaro e quindi ai fini della verifica del rispetto dei tassi soglia.<sup>18</sup>

Successivamente alle citate sentenze, la Corte di Cassazione intervenne con altra storica sentenza, la n. 46669, del 23/11/2011, che ribadì la necessaria computazione delle commissioni di massimo scoperto nella verifica del rispetto delle soglie di legge tempo per tempo vigenti e venne chiarito, tra le altre cose, come le circolari della Banca d'Italia – e non sarebbe potuto essere diversamente - non costituiscano fonti di diritto e che l'ignoranza da parte delle Banche del tasso di usura non possa essere invocata quale scusante<sup>19</sup>.

Le pronunce, però, pur avendo accertato che alcune banche di rilevanza nazionale avevano applicato condizioni d'usura, non portarono all'affermazione di una

Corte di cassazione penale, sez. II, sentenza n. 12028 del 19 febbraio 2010: Questo Collegio ritiene che il chiaro tenore letterale dell'art. 644 c.p., comma 4 (secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito) impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito. Tra essi rientra indubbiamente la commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la

Ciò comporta che, nella determinazione del tasso effettivo globale praticato da un intermediario finanziario nei confronti del soggetto fruitore del credito deve tenersi conto anche della commissione di massimo scoperto, ove praticata.

## Corte di Cassazione penale sez. II, n. 46669, del 23/11/2011:

necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente.

"...Quindi, come peraltro rilevato sia dal Tribunale e dalla Corte territoriale, anche la CMS deve essere tenuta in considerazione quale fattore potenzialmente produttivo di usura, essendo rilevanti ai fini della determinazione del tasso usurario, tutti gli oneri che l'utente sopporta in relazione all'utilizzo del credito, indipendentemente dalle istruzioni o direttive della Banca d'Italia (circolare della Banca d'Italia 30.9.1996 e successive) in cui si prevedeva che la CMS non dovesse essere valutata ai fini della determinazione del tasso effettivo globale degli interessi, traducendosi in un aggiramento della norma penale che impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari

Le circolari e le istruzioni della Banca d'Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d'Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell'elemento oggettivo.

La materia penale è dominata esclusivamente dalla legge e la legittimità si verifica solo mediante il confronto con la norma di legge (art. 644 c.p., comma 4) che disciplina la determinazione del tasso soglia che deve ricomprendere le remunerazioni a qualsiasi titolo", ricomprendendo tutti gli oneri che l'utente sopporti in connessione con il credito ottenuto e, in particolare, anche la CMS che va considerata quale elemento potenzialmente produttivo di usura nel rapporto tra istituto bancario e prenditore del credito.

Appare pertanto illegittimo lo scorporo dal TEGM della CMS ai fini della determinazione del tasso usuraio, indipendentemente dalle circolari e istruzioni impartite dalla Banca d'Italia al riguardo.

In termini generali, quindi, l'ignoranza del tasso di usura da parte delle banche è priva di effetti e non può essere invocata quale scusante, trattandosi di ignoranza sulla legge penale (art. 5 c.p.)...".

responsabilità penale in capo ad i soggetti agenti, poiché si ritenne carente l'elemento soggettivo della condotta.

Francamente, ma questa è solo una personale opinione, a seguito di tali pronunce, sarebbe stato auspicabile un intervento da parte dell'organo esecutivo o legislativo che, prendendo atto della gravità di quanto accertato, avrebbe dovuto imporre alla banche di procedere autonomamente a rimborsare ai correntisti le somme indebitamente incamerate a titolo di usura, quantomeno per restituire dignità ad un Paese nel quale si è accertato e quotidianamente viene riscontrato, nelle aule dei tribunali, che le banche praticano l'usura ad i propri clienti.

## L'usura su mutui, leasing e finanziamenti in genere

Quanto sopra esposto in merito alla normativa antiusura può essere richiamato anche per ciò che concerne l'eventuale superamento dei tassi soglia in altri finanziamenti, quali, ad esempio, di mutuo e di leasing.

Il codice civile prevede espressamente, all'articolo 1815, che: «Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi».

Nell'esame delle condizioni economiche previste per queste tipologie di finanziamento, oltre alla verifica sui tassi e condizioni effettivamente applicati, che dovrebbero essere conformi a quelle contrattualmente indicate e non contenere occulte pratiche abusive, può essere effettuata, quindi, anche la verifica dei tassi soglia, sia in relazione alla pattuizione, sia rispetto all'eventuale ipotesi di usurarietà c.d. «sopravvenuta».

A tal proposito è opportuno accennare anche al principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione - che discende dal chiaro dettato della normativa antiusura - con la recente sentenza numero 350 del 2013, con il quale viene ripreso un indirizzo già radicato ed attinente alla imputazione degli interessi di mora per la verifica dei tassi soglia: «ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e del 1815 comma 2 si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo

di interessi moratori». Oltre a ciò, parte della Giurisprudenza di merito, argomentando sempre sulla scorta dei principi fissati dalla normativa di settore, ha affermato che, ai fini della verifica del superamento dei tassi soglia, debbano essere computate anche le spese sostenute dall'utente per le assicurazioni che abbiano garantito alla banca il rimborso del mutuo e quindi, del finanziamento in genere.<sup>20</sup>

## I Decreti ingiuntivi e l'articolo 50 del T.U.B.

Come accennato all'inizio, alle banche sono concessi diversi privilegi, anche normativi, uno dei quali è rappresentato dall'articolo 50 del Testo unico bancario. In esso si prevede espressamente che «La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della del proprio dirigente le banche possono ottenere titoli giudiziali, ovvero decreti banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido».

Ciò significa che a mezzo di una mera dichiarazione ingiuntivi. Queste dichiarazioni spesso non tengono conto dei vizi e degli illeciti commessi e quindi potrebbero recare un saldo viziato e non dovuto che però deve essere tempestivamente contestato entro i termini previsti nel decreto stesso, normalmente 40 giorni.

Capita di frequente che nel contestare un decreto ingiuntivo, magari munito anche di formula provvisoriamente esecutiva (che consente quindi l'instaurarsi della procedura esecutiva), ci si accorga che è la banca, in realtà, ad essere debitrice dell'ingiunto o che, comunque, l'importo per il quale procede debba essere ridotto. E' evidente, allora, che a mezzo di tale beneficio legislativo, le banche, intanto, possano ottenere dei titoli, suscettibili di divenire inamovibili, ove spirassero inutilmente i termini per l'opposizione e che invece, incomba sull'utente bancario l'onere di, doversi attivare, tempestivamente, onde comprendere, dapprima, se il credito sia corretto e successivamente, in caso di

Corte di Appello di Milano, sentenza n. 3283 del 2013.

riscontrate anomalie e vizi, contestare giudizialmente la pretesa, con evidente dispendio di risorse economiche e patimenti personali ed in ambito familiare.

Anche in questo caso, è una mera opinione di chi scrive che, di fronte a chiare norme che le banche conoscono e di fronte a giurisprudenza più che consolidata della Suprema Corte, lo Stato o comunque l'Organismo di Vigilanza (Banca d'Italia) e l'Abi, dovrebbero "ordinare" agli istituti di credito di verificare, prima di porre in essere azioni temerarie, l'effettiva debenza del credito e non limitarsi a certificare che i saldi siano corrispondenti alle proprie scritture contabili, provvedendo, automaticamente, ad effettuare i relativi ristorni o compensazioni.

Una «premura» che potrebbe evitare, in molti casi, le illegittime segnalazioni a sofferenza presso le Centrali Rischi che, di fatto, paralizzano l'accesso al credito determinando l'effetto domino, "a cascata", di richieste di rientro da parte di tutti gli altri istituti con cui il soggetto segnalato collabora, e la conseguente crisi dell'impresa. Ciò consentirebbe di deflazionare il contenzioso e di agevolare un'auspicata ripresa dell'economia nazionale.

# La sospensione dei termini e il Fondo di Solidarietà

In favore di chi denunci penalmente fatti usurari o estorsivi sono stati previsti particolari benefici premiali, ovvero, la sospensione dei termini (ex articolo 20 della legge 44/99, così come modificata dalla legge n. 3 del 2012) e l'accesso al Fondo di Solidarietà istituito presso il Ministero dell'Interno. In particolare, in favore di chi denunci condotte estorsive, ovvero, «agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione» è prevista «una elargizione a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito», mentre in favore di chi denunci fatti penalmente rilevanti d'usura è previsto un mutuo decennale a tasso zero.<sup>21</sup>

In punto di commisurazione del danno, ai fini della richiesta del mutuo decennale a tasso zero, si da atto che il Comitato di Solidarietà, deputato a deliberare sulla

1

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> (art. 14 della legge 108/96, modificato dall'art. 145 n. 27 della legge 23.12.2000 n. 388).

concessione delle provvidenze economiche, aveva adottato un orientamento discriminatorio nei confronti delle vittima di usura perpetrata da istituti bancari, rispetto a quelli della criminalità che potremmo definire "comune". Nel 2007 con parere del Consiglio di Stato a seguito di Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica (promosso nel caso di mio padre), tale indirizzo venne fermamente censurato<sup>22</sup>.

Pertanto, nel caso in cui vengano denunciati fatti penalmente rilevanti, di usura o estorsione, potrà essere presentata apposita istanza presso il competente Ufficio Territoriale del Governo, nella quale si dovrà dare atto della denuncia presentata e della quantificazione del danno patito dalle illegittime condotte. Successivamente a tale richiesta depositata in Prefettura, potrà altresì essere depositata apposita istanza, presso la competente Procura della Repubblica, di sospensione dei termini (ex art. 20, l. 44/99), sulla quale il Procuratore dovrà emettere, se del caso, il relativo provvedimento.

Tale beneficio prevede che «i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni...», mentre «i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni...».

\_

Consiglio di Stato, parere n. 2879/2007, 3 dicembre 2007 (pagg. 7, 8, 9, 10): Se è vero che l'effettiva commisurazione del mutuo non deve necessariamente riprodurre l'importo degli interessi usurari, è altresì incontestabile che nella determinazione del danno non possano utilizzarsi due metodiche diverse a seconda che l'autore del reato esercitasse o meno professionalmente attività creditizia.

L'ulteriore argomentazione avanzata dall'Amministrazione, secondo la quale, essendo la banca istituzionalmente autorizzata ad applicare tassi di interesse sulle operazioni di credito, debbono ritenersi legittimamente pattuiti e non essere considerati usurari gli interessi nella parte che si attestano al di sotto del tasso soglia, appare infondata.

Manca, d'altronde, qualsivoglia precetto che legittimi una diversità di trattamento. Né può essere ravvisato nell'ordinamento attraverso una interpretazione contraria al principio di uguaglianza e di ragionevolezza che struttura l'intero sistema costituzionale.

Va peraltro sottolineato come l'interpretazione in esame finisca per isolare una diversa metodica sanzionatoria oltre che solidaristica e premiale a seconda che l'autore del reato rivesta o meno la qualità di istituto bancario: il che sembra di totale incoerenza con i valori sopra richiamati.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, non v'è dubbio che l'affermazione del ricorrente, secondo la quale gli interessi sotto soglia non possono essere considerati lecitamente corrisposti e per questo non possono essere decurtati dal computo complessivo, è sicuramente corretta. L'atto impugnato è, sotto questo profilo, illegittimo e va, conseguentemente annullato.

In sede di esecuzione l'Amministrazione rivaluterà l'intera vicenda e commisurerà l'importo da corrispondere al danno complessivo e non a quello erroneamente decurtato degli interessi sotto il tasso soglia.

Inoltre, sono sospesi per la medesima durata di trecento giorni «...i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo...» così come «...Sono sospesi per la medesima durata di cui al comma 1 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate...»<sup>23</sup>.

All'esito della sintetica ricostruzione operata in merito a quella che è la normativa di settore e la giurisprudenza in materia, appare evidente che vi siano idonei "strumenti" che consentano di "comprendere" il "come" siano stati gestiti i rapporti di "dare - avere" e, quindi, di "valutare" quali siano le "chance" che si offrono per fronteggiare al meglio le situazioni di criticità.

23

#### Art. 20.

### (Sospensione di termini)

- 1. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonchè di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni.
- 2. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni.
- 3. Sono altresì sospesi, per la medesima durata di cui al comma 1, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo.
- 4. Sono sospesi per la medesima durata di cui al comma 1 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate.
- 5. Qualora si accerti, a seguito di sentenza penale irrevocabile, o comunque con sentenza esecutiva, l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, gli effetti dell'inadempimento delle obbligazioni di cui ai commi 1 e 2 e della scadenza dei termini di cui al comma 3 sono regolati dalle norme ordinarie.
- 6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano altresì a coloro i quali abbiano richiesto la concessione del mutuo senza interesse di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nonché a coloro che abbiano richiesto l'elargizione prevista dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
- 7. (Nuova versione). Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'articolo 3, comma 1. In presenza di più procedimenti penali che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini delle sospensioni e della proroga anzidette, è competente il procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente.
- **7-bis.** Il Prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, compila l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica competente, che trasmette il provvedimento al Giudice, o ai Giudici, dell'esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del Prefetto.
- **7-ter.** Nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell'erario, ovvero di enti previdenziali o assistenziali, non sono poste a carico dell'esecutato le sanzioni dalla data di inizio dell'evento lesivo, come definito dall'articolo 3, comma 1 fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo.

Per cercare di conseguire simili risultati non esistono "ricette" precostituite che possano andar bene per tutti e comunque, già la sola "consapevolezza" che esista la possibilità di resistere agli abusi, nonché, di reclamare i propri diritti, rappresenta un passo importante verso la più ampia tutela da pratiche ed azioni illecite.

\*Testo non riproducibile